



COMUNE DI CESENA
Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale 20.12.2012 n. 133
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 26.09.2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 30.07.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 19.12.2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetti passivi
- Art. 4 – Misura dell'imposta
- Art. 5 – Esenzioni
- Art. 6 – Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 – Attività di controllo e accertamento imposta
- Art. 9 – Sanzioni
- Art. 10 – Riscossione coattiva
- Art. 11 – Rimborsi
- Art. 12 – Contenzioso
- Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cesena, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 febbraio 2013.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cesena, fino ad un massimo di **3 (tre)** pernottamenti consecutivi.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Cesena, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di Cesena, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento **e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;**
 - d) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche in strutture sanitarie site nel territorio comunale in day hospital, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
 - e) il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Cesena corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cesena dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate;
 - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia.

Art. 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cesena sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno altresì l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro il termine previsto per il versamento, con dettaglio mensile, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale, ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9 - Sanzioni¹

Al soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.

2. Per ogni violazione del presente regolamento da parte del soggetto gestore delle strutture ricettive di cui agli artt. 6, comma 2 e 7 comma 2 si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

¹ Articolo integralmente sostituito con Delibera di Consiglio n. 91 del 19/12/2019

Art. 11 – Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 febbraio 2013 .

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.